

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 31/03/2005 n. 1434
legge 109/94 Articoli 10, 21 - Codici 10.1, 21.1

E' illegittima l'ammissione alla fase della valutazione delle offerte di un'impresa che sia rimasta estranea alla prima fase di prequalificazione. Una diversa conclusione, infatti, altererebbe il principio della par condicio e renderebbe sostanzialmente inutile la prima fase che, proprio per la procedimentalizzazione e la formalizzazione che ne fa il bando, non può essere considerata alla stregua di una mera indagine esplorativa. Sussiste, peraltro, una netta distinzione tra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi attinenti all'aggiudicazione vera e propria, con la conseguenza che nella fase dell'aggiudicazione non possono essere inseriti criteri attinenti all'individuazione della capacità tecnica dell'impresa né, nella lettera di invito, possono essere modificati i requisiti di partecipazione, in quanto, espletata la prequalificazione, sono ormai noti gli aspiranti concorrenti e i relativi requisiti. Il richiamo al principio che consente alla stazione appaltante di verificare la sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo in capo alla partecipante a una gara anche nella fase della presentazione delle offerte non è pertinente, in quanto tale principio si limita a consentire all'amministrazione di verificare la persistenza dei requisiti di ordine soggettivo in capo ai partecipanti alla gara, ma nulla dice sulla possibilità di partecipare alla gara di soggetti rimasti estranei alla fase della prequalificazione.